



COMUNE DI VILLAROMAGNANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.24 del 25.11.2009

Titolo I – Disposizioni generali – contenuto e fonti – diritti di informazione.....	
Titolo II – Depositi e osservazione	
Titolo III – Deposizione delle salme nei feretri	
Titolo IV- Trasporto dei cadaveri - percorsi	
Titolo V – Cremazioni ed imbalsamazione	
Titolo VI – Dei cimiteri	
Titolo VII – Polizia dei cimiteri	
Titolo VIII – Inumazioni e tumulazioni	
Titolo IX – Esumazioni ed estumulazioni – disposizioni comuni	
Titolo X – Personale de organizzazione	
Titolo XI – Disposizioni finali	

Indice

Art. 1 – Oggetto	
Art. 2 – Fonti	
Art. 3 – Competenze e forme di gestione	
Art. 4 – Servizi gratuiti ed a pagamento	
Art. 5 – Accesso agli atti ed alle informazioni	
Art. 6 – Depositi di osservazione	
Art. 7 – Caratteristiche	
Art. 8 – Deposizione del feretro	
Art. 9 – Materiali per feretri	
Art. 10 – Trasporto dei feretri	
Art. 11 – Chiusura del feretro	
Art. 12 – Forme di gestione	
Art. 13 – Trasporti gratuiti ed a pagamento	
Art. 14 – Trasporto alle camere di osservazione	
Art. 15 – Orario per il trasporto	
Art. 16 – Funzioni religiose	
Art. 17 – Permessi	
Art. 18 – Percorsi	
Art. 19 – Norma di rinvio	
Art. 20 – Cremazione	
Art. 21 – Crematorio	
Art. 22 – Dell'autorizzazione alla cremazione e Urne cinerarie	
Art. 23 – Dispersione delle ceneri	
Art. 24 – Affidamento delle ceneri	
Art. 25 – Imbalsamazione	
Art. 26 – Disposizioni generali	

- 
- Art. 27 – **Campi di inumazione**
Art. 28 – **Disposizioni generali Vigilanza**
Art. 29 – **Reparti speciali nel cimitero**
Art. 30 – **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**
Art. 31 – **Orari**
Art. 32 – **Disciplina dell'ingresso**
Art. 33 – **Riti funebri**
Art. 34 – **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**
Art. 35 – **Fiori e piante ornamentali**
Art. 36 – **Materiali ornamentali**
Art. 37 – **Smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività cimiteriali**
Art. 38 – **Sepoltura in campo (inumazioni)**
Art. 39 – **Tracciamento e preparazione delle fosse**
Art. 40 – **Lapidi, iscrizioni e decorazioni**
Art. 41 – **Colombari municipali, concessioni**
Art. 42 – **Iscrizioni e decorazioni**
Art. 43 – **Sepulture perpetue**
Art. 44 – **Aree di concessione**
Art. 45 – **Fabbricati in concessione**
Art. 46 – **Progetto di costruzione**
Art. 47 – **Diritto di uso**
Art. 48 – **Cessione tra privati**
Art. 49 – **Limitazioni**
Art. 50 – **Monumenti e lapidi**
Art. 51 – **Atto di concessione**
Art. 52 – **Altri tipi di sepolture private**
Art. 53 – **Esumazioni ordinarie**
Art. 54 – **Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie**
Art. 55 – **Esumazione straordinaria**
Art. 56 – **Disponibilità dei materiali**
Art. 57 – **Estumulazioni ordinarie e straordinarie**
Art. 58 – **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**
Art. 59 – **Raccolta delle ossa**
Art. 60 – **Oggetti da recuperare**
Art. 61 – **Tutela sanitaria del personale**
Art. 62 – **Personale**
Art. 63 – **Il responsabile di polizia mortuaria**
Art. 64 – **Norme di rinvio**
Art. 65 – **Contravvenzioni**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI – CONTENUTO E FONTI – DIRITTI DI INFORMAZIONE

Art. 1 Oggetto

Formano oggetto del presente regolamento le norme in materia di polizia mortuaria, costruzione e gestione dei cimiteri, salvaguardia della salute pubblica in tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita, nell'ambito del territorio comunale, sulla base delle competenze demandate dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali all'ente locale.

Art. 2 Fonti

Fonti giuridiche del regolamento sono:

- il Tit. VI del testo unico delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,
- il Tit. VII del testo sull'ordinamento della stato civile, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238,
- il Regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
- l'ordinamento delle autonomie locali, Legge 8 giugno 1990, n. 142,
- lo Statuto ed i regolamenti del Comune.

Art. 3 Competenze e forme di gestione

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del governo e autorità sanitaria locale.

Il servizio di trasporti funebri, i servizi generali e di polizia mortuaria nel cimitero possono essere gestiti direttamente dal Comune o mediante una delle forme previste dagli artt. 22, 23 e 25 della L. 142/90, fatte salve le competenze in materia da parte dell'ASL.

Art. 4 Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti tutti i servizi esplicitamente riconosciuti tali dalla legge e quelli deliberati dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento il Consiglio stabilisce le tariffe per i servizi cimiteriali e per quelli comunque connessi con la cessazione della vita.

Art. 5 Accesso agli atti ed alle informazioni

L'incaricato del servizio competente per la materia disciplinata dal presente regolamento è responsabile della tenuta del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti, per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali e per darne visione a chiunque vi abbia interesse ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e di chiusura;
- b) copia del presente regolamento;

- 
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 6

Depositi di osservazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il Comune istituisce il locale di deposito per osservazione delle salme di persone presso la camera mortuaria del cimitero.

Art. 7

Caratteristiche

Il locale di cui al precedente art. 6 deve possedere le caratteristiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni prescritte dal D.P.R. 285/1990, artt. 64, 65 e 66.

Il settore lavori pubblici per il Comune e l'ASL. 20, sono responsabili, secondo le proprie competenze, dell'osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in materia di locali di osservazione.

TITOLO III

DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

Art. 8

Deposizione del feretro

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 578 – “Norme per l'accertamento e la certificazione di morte” – e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994 – “regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte” – nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2.12.1975, n. 664 e successive modifiche ed integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29.12.1993, n. 578 e con Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994.

Nessun cadavere potrà essere collocato nel feretro se non sarà convenientemente vestito od avvolto da lenzuola.



Art. 9
Materiali per feretri

I feretri sono confezionati esclusivamente in legno.

Il legno da impiegare per i feretri che saranno inumati nel campo comune deve essere di qualità tenera, cioè di abete o di pioppo.

Il legname da impiegare per la costruzione dei feretri da tumulare in colombari, in tombe in muratura o comunque in campo non comune, deve essere di qualità forte, cioè di noce, castagno, larice rosso, rovere, olmo, mogano, ecc.

Art. 10
Trasporto dei feretri

Il trasporto dei feretri lungo le vie cittadine, da parte dei fornitori, per raggiungere il luogo ove si trova il defunto, deve essere fatto in modo che i feretri non siano visibili al pubblico.

Art. 11
Chiusura del feretro

La chiusura del feretro deve eseguirsi poco prima del trasporto della salma al cimitero. In ogni caso la chiusura dovrà eseguirsi decorso il periodo di osservazione o secondo le istruzioni impartite dal Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL.

Sul feretro sarà collocata una targa di piombo con impresso a martello nome, casato ed anno di morte del defunto.

È in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro anche una bocchetta chiusa con ceralacca, contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.

L'interno del feretro deve essere dotato di materiale assorbente, comunque biodegradabile, in modo da impedire qualsiasi gocciolamento di liquidi.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di conservazione come definito al punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

TITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI - PERCORSI

Art. 12
Forme di gestione

Il Comune gestisce il servizio di trasporto delle salme direttamente o con una delle altre forme previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, artt. 22, 23, 25.

Nel caso di appalto, il relativo capitolato stabilirà le norme per l'effettuazione del servizio.

Art. 13
Trasporti gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti i trasporti funebri degli indigenti, delle persone sconosciute perite in incidenti sulla strada, sul lavoro o in eventi delittuosi.

Sono a pagamento tutti gli altri trasporti funebri. Il Consiglio Comunale stabilisce le tariffe del trasporto.

Nel caso di appalto, l'impresa appaltatrice si accollerà l'onere del trasporto gratuito delle salme di cui al primo comma.

Art. 14
Trasporto alle camere di osservazione

I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti in stabilimenti o lungo la via per infortunio od altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il responsabile dei servizi cimiteriali possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei cimiteri ove non esiste potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

Art. 15
Orario per il trasporto

Il trasporto delle salme si effettuerà nelle ore e nei giorni stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 16
Funzioni religiose

La salma deve rimanere in Chiesa solo per il tempo necessario alla funzione religiosa.

Qualora si siano manifestati segni di putrefazione, il cadavere che emani esalazioni o fetori non dovrà essere deposto in Chiesa.

Per i cadaveri accolti nella camera mortuaria del cimitero capoluogo si potrà ottenere il permesso di tributare onoranze civili o religiose.

Per queste ultime il feretro può essere portato nell'oratorio annesso al cimitero, previo accordo con l'autorità ecclesiastica, per la funzione religiosa.

Art. 17
Permessi

Nessuna salma può essere ricevuta dal responsabile dei servizi cimiteriali, per essere sepolta, se non accompagnata dal permesso del Sindaco o di un suo delegato.

In tale permesso, in base al piano regolatore del cimitero, il Sindaco determina ove si debba inumare o tumulare la salma, precisando il numero della fossa, della nicchia o tumulazione.

Per il trasporto delle salme nel cimitero è sufficiente l'autorizzazione del Sindaco che prescriverà tutte le cautele igieniche che riterrà necessarie nell'atto di concessione.

Art. 18
Percorsi

La via da percorrere dovrà essere la più breve, dalla dimora o dal luogo ove trovarsi l'istinto, alla Chiesa (nel caso di funzione religiosa) e da questa al cimitero.

Nel caso di richiesta da parte dei familiari, il Sindaco potrà, valutato il caso, concedere un itinerario diverso.

I cortei funebri non debbono fare soste per la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il trasporto di salme provenienti da altri comuni e dirette al cimitero, dovrà avvenire per la via più breve, senza alcuna sosta.

Ogni deroga a questo disposto dovrà essere autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 19 **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le norme contenute nei contratti di appalto del servizio e le disposizioni e le disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale in materia di tariffe ed esenzioni.

TITOLO V

CREMAZIONE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 20 **Cremazione**

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco o da un suo delegato, con l'osservanza degli artt. 79, 80 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 21 **Crematorio**

La cremazione delle salme viene eseguita nel forno crematorio scelto dal deceduto se iscritto ad una società di cremazione o se lo stesso ha lasciato volontà testamentaria in merito; dal parente, secondo quanto stabilito al successivo art. 22, punto 2), intervenuto a manifestare la volontà del deceduto. Devono essere osservate le norme di cui agli artt. da 78 a 81 del D.P.R. 285/1990.

La cremazione è servizio i cui oneri sono a totale carico dei richiedenti.

Articolo 22 **Dell'autorizzazione alla cremazione e Urne cinerarie**

(1) L'autorizzazione alla cremazione della salma è rilasciata dal Responsabile del servizio del comune di decesso secondo le modalità stabilite dall'art. 79 del D.P.R. 285/1990, precisate con Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

(2) La manifestazione di volontà del deceduto a essere cremato, se non risultante da iscrizione a Società di Cremazione o da volontà testamentaria o da memoria scritta, viene espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

(3) Le ceneri derivanti dalla cremazione sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente che viene sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le

ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(4) La conservazione, l'affidamento dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 130/2001 e dalla Legge Regionale Piemonte n. 20/2007.

(5) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna ritualmente verbalizzata dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario che può disporre, nel rispetto della volontà del defunto, per la tumulazione o l'affidamento personale. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossarica, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 23 Dispersione delle ceneri

(1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

(2) L'autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine presso associazioni o manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, verbalizzata mediante processo verbale, dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi.

(3) La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione:

del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;

l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto o, in assenza, individuata tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 7, della Legge Regionale Piemonte n. 20/2007.

(4) Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale e nel cinerario comune cimiteriale, così come evidenziato nella planimetria allegata al presente regolamento (Allegato A); è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della strada) come risulta da ultimo dalla delibera di questa Giunta Comunale n. 38 del 04/10/1999.

(5) Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

(6) La dispersione nel territorio comunale è consentita :

su tutto il territorio comunale, ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi;

(7) Al di fuori dei cimiteri nei luoghi dove la dispersione è ammessa è vietato interrare l'urna intera, anche se di materiale biodegradabile.

(8) La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenenti le ceneri purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

(9) La dispersione nell'apposita area avviene per interramento.

(10) E' vietata la dispersione in aria (al vento).

(11) La dispersione è vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

(12) L'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al Servizio Tecnico, qualora non si sia provveduto diversamente.

(13) L'apposita area delimitata all'interno del cimitero comunale, assume la funzione di cinerario comune.

(14) L'apposita targa, individuale, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale Piemonte n. 20/2007, dovrà avere dimensione $0.25(\text{lunghezza}) \times 0.20(\text{altezza}) \times 0.02(\text{spessore})$ m. ed essere di marmo. Le scritte dovranno essere tutte uguali e dovranno indicare nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto. L'onere per la fornitura, la posa e le scritte è a carico dei familiari del defunto.

Articolo 24 Affidamento delle ceneri

(1) La competenza al rilascio delle autorizzazioni ai parenti richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti è del Responsabile del Servizio Demografico.

(2) L'autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto, volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine presso associazioni o manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, verbalizzata mediante processo verbale, dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi.

(3) L'amministrazione comunale può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri, quando sono poste in luogo diverso dalla residenza dell'affidatario a mezzo della Polizia Locale.

(4) L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome e cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati all'esterno.

(5) La procedura per l'affidamento dell'urna cineraria è la seguente:



presentazione da parte del parente avente titolo a richiedere l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;

verifica da parte dell'ufficio comunale competente della presenza di espressa volontà del defunto o in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi, come stabilito dall'art. 2, comma 5, legge regionale Piemonte 20/2007;

rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;

consegna dell'urna e verbalizzazione da parte del responsabile del forno crematorio;

obbligo da parte dell'affidatario di informare l'amministrazione Comunale di eventuali variazioni di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

(6) Saranno eseguiti controlli periodici a cura della Polizia Locale.

(7) Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta alcuna tariffa.

(8) In qualsiasi tempo, chi ha in consegna un'urna cineraria può rinunciare all'affidamento e conferirla per la conservazione nel cimitero comunale.

(9) In caso di decesso dell'affidatario, l'urna dovrà essere restituita per la conservazione nel Cimitero Comunale.

Art. 25 Imbalsamazione

L'imbalsamazione può essere eseguita nel luogo ove avvenne il decesso, purchè non si tratti di albergo, collegio, comunità o simili ed a condizione che il Servizio competente dell'Azienda Regionale USL giudichi il luogo adatto sotto gli aspetti igienici.

In caso contrario l'imbalsamazione è eseguita nella camera mortuaria del cimitero.

TITOLO VI DEI CIMITERI

Art. 26 Disposizioni generali


Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In particolare il cimitero si compone, oltre che di campi comuni, di :

- a) colombari e nicchie capaci di un solo feretro per tumulazioni quarantennali;

- 
- b) zone monumentali per tombe e sepolcreti privati per tumulazioni trentennali;
 - c) aree a cielo scoperto per il collocamento di resti mortali raccolti a seguito delle operazioni di esumazione su richiesta dei privati da concedere solo se non vi è disponibilità di nicchie in muratura;
 - d) tombe e sepolcreti privati di carattere familiare;
 - e) ossario comune ed ossari privati;
 - f) **area destinata alla dispersione delle ceneri.** Nel cimitero esiste altresì un ossario destinato ad accogliere resti mortali di combattenti caduti per la patria;

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 27 **Campi di inumazione**

Le aree destinate ai campi di inumazione per le sepolture comuni sono così ripartite:
n. 4 campi.

Art. 28 **Disposizioni generali Vigilanza**

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni e le funzioni di cui gli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente Sanitario del Servizio competente dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 29 **Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.



Art. 30

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero ,salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o che, in caso di soggetti ex residenti nel territorio comunale, al momento della morte si trovavano ricoverati presso Case di Riposo od erano soggetti nativi nel Comune.

Nel cimitero possono essere tumulate solo ed esclusivamente nelle ultime due file in alto dei colombari, le persone non residenti nel Comune, ma che abbiano un rapporto di parentela con una persona residente, così come meglio specificato;

A) genitori;

B) fratelli, sorelle, zii, zie;

C) suoceri, suocere, generi, nuore;

D) persone che al momento della morte risultavano conviventi con il residente

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetti di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

TITOLO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 31

Orari

Il Cimitero sarà aperto al pubblico nella stagione invernale (novembre – marzo): dalle ore 8,00 alle ore 17,30 e nella stagione estiva (aprile – ottobre) dalle ore 7,30 alle ore 20,30.

L'orario sarà costantemente affisso alla porta del Cimitero;

L'accesso al medesimo, fuori orario, può essere autorizzato dal Sindaco o dal suo delegato.

Art. 32

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero un'attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati dagli adulti;

Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.



Art. 33
Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 34
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, lampadari, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei Servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, a tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 35
Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano contenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distribuzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 36
Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dei Servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Quando vengono eseguite le esumazioni ordinaria e quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente regolamento, le lapidi, le croci, gli altri ornamenti o ricordi restano di proprietà del Comune, se sia risultato infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare entro dieci giorni gli oggetti.

Art. 37

Smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività cimiteriali

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento al d.lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare al Decreto 219 del 26.06.2000 artt. 12/13.

TITOLO VIII

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 38

Sepoltura in campo (inumazioni)

Appena trascorso il periodo di osservazione dei cadaveri, il coordinatore dei servizi cimiteriali procederà, a mezzo dei seppellitori, all'interramento del feretro contenente la salma, con l'osservanza degli artt. 68 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità, venga alla superficie.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

Art. 39

Tracciamento e preparazione delle fosse

Per il tracciamento delle fosse si userà un telaio di ferro o di legno a regoli mobili, affinché le medesime siano esattamente delineate tanto in lunghezza come in larghezza, con le dimensioni prescritte dal Regolamento di polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, artt. 72 e 73.

Preparate le fosse, affinché il terreno non rimanga troppo umido, in caso di pioggia o neve, né troppo prosciugato dal sole, sarà eretto immediatamente un telaio con sovrapposte lamiere di ferro zincato.

Art. 40

Lapidi, iscrizioni e decorazioni

Sopra le fosse comuni non sarà lecito erigere monumenti, sarà solo permesso, previo pagamento di apposita tassa, l'erezione di lapidi, copri - tomba e croci esclusivamente di marmo delle dimensioni seguenti: larghezza mt. 0,60 altezza mt. 1,50 lunghezza mt. 1,50, compreso lo zoccolo, e dello spessore non inferiore a cm. 3. Le iscrizioni devono indicare il nome, cognome, età, condizione della persona defunta, l'anno, il mese ed il giorno di morte.

È facoltà del Sindaco autorizzare, su domanda scritta, altre iscrizioni integrative.

Le eventuali cordunate di fiori e di piante sempreverdi debbono essere tenute in modo da non coprire il cippo o la lapide e non devono impedire lo scolo delle acque ed il passaggio nei vialetti pedonali o fra tomba e tomba.

Art. 41 **Colombari municipali, concessioni**

Per ottenere il permesso di tumulare una salma in un colombaro municipale si dovrà inoltrare domanda al Sindaco, indicando con precisione la qualità della sepoltura, il nome e cognome del defunto che deve esservi deposto.

La concessione di sepoltura nei colombari municipali è limitata alla sola persona per la quale è stata ottenuta ed è subordinata al pagamento dell'importo di cui all'allegata tabella ed alla chiusura del cadavere in doppia cassa, come previsto dall'art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

La concessione ha durata di quaranta anni e potrà essere rinnovata per uno o più periodi successivi rinnovo, per la concessione di un colombaro identico, ridotta ad un quarto.

Il rinnovo può essere richiesto da chiunque, entro due mesi dalla data di scadenza della concessione di un colombaro identico.

Al termine della concessione i resti mortali saranno trasferiti nell'ossario comune, salva diversa sistemazione richiesta dagli interessati e consentita dal presente Regolamento.

Nel caso che la salma tumulata in un loculo concesso in uso temporaneo venga trasportata in altra sepoltura, il loculo rimasto libero ritorna in piena disponibilità del comune il quale rimborserà la somma prevista nel tariffario solo nel caso la retrocessione del loculo avvenga entro un decennio dall'atto di concessione.

Art. 42 **Iscrizioni e decorazioni**

Ogni colombaro sarà chiuso con lastre di marmo da collocarsi sopra la muratura. Sulla lastra, a spese e cura degli interessati, potrà essere messa un'iscrizione che deve essere visitata ed approvata dal Sindaco.

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei colombari potranno essere eseguite e poste in opera dopo avere chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

Per ragioni di uniformità tutte le iscrizioni, le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti devono risultare uguali a quelle attualmente esistenti, per forma, carattere e dimensioni.

Comunque è vietata la posa di oggetti anche mobili che sporgano dalla lapide oltre venticinque centimetri.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei privati concessionari.

Art. 43 **Sepulture perpetue**

Il titolare del diritto di sepoltura perpetua in un colombaro municipale, può ottenere il permesso di riutilizzare il colombaro per la tumulazione di un'altra salma.

Tale riutilizzazione può essere consentita semprechè siano trascorsi almeno quaranta anni dalla tumulazione e comporterà la stipulazione di un nuovo atto di concessione con il pagamento della tariffa commisurata alla metà di quella normale.

La durata della nuova concessione è quella prevista dall'art. 38 del presente Regolamento.

Il permesso di riutilizzazione del colombaro può anche essere richiesto dagli eredi, legittimi o testamentari, del concessionario o dalla persona la cui salma è stata tumulata e non sarà concesso, in caso di opposizione, anche da parte di uno soltanto dei suddetti eredi.

Qualora una salma tumulata in un loculo già concesso in uso perpetuo venisse trasportata in altra sepoltura, il loculo rimasto libero ritorna in piena proprietà e disponibilità del comune il quale restituirà al concessionario o a chi per esso la somma che sarà determinata con apposito tariffario.

Art. 44 **Aree di concessione**

Possono essere concessi nell'ambito del cimitero, e semprechè ve en sia la disponibilità, spazi di terreno per l'uso consentito dall'art. 90 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, con criteri previsti dall'art. 26 di questo Regolamento.

La concessione ha durata di novantanove anni e potrà essere rinnovata per uno o più periodi di cinquanta anni, previo pagamento per ogni rinnovo, della tariffa vigente alla data della richiesta del rinnovo, per la concessione novantanovenale di un'area destinata all'uso di cui al primo comma del presente articolo, ridotta del 50%.

Il rinnovo può essere richiesto da chiunque entro due mesi dalla scadenza della concessione primitiva o di quella di rinnovo.

Al termine della concessione i resti mortali saranno trasferiti all'ossario comune e l'eventuale costruzione esistente sull'area passerà di proprietà del comune.

Art. 45 **Fabbricati in concessione**

Il comune può costruire in proprio cappelle di tipo familiare, con sepolture a sistema di tumulazione individuale a concederne l'uso a famiglie, enti e convivenze.

Le concessioni di cui al predente comma sono soggette alla normativa prevista dal presente regolamento per le sepolture private ai sensi degli artt. 90, 91, 92, e 93 del D.P.R. 285/1990.

Art. 46 **Progetto di costruzione**

I progetti di costruzione di sepolture private di cui al precedente articolo 41 debbono essere approvati dal responsabile del servizio, su parere conforme della commissione edilizia e del Servizio competente dall'Azienda Regionale USL.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

I lavori devono essere ultimati entro il termine di dodici mesi alla data di approvazione della concessione. Trascorso infruttuosamente tale termine il comune avrà la più ampia facoltà di risolvere di pieno diritto la convenzione ed il concessionario sarà tenuto a restituire l'area al comune, senza bisogno di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Prima di poter disporre del manufatto, il concessionario dovrà ottenere la dichiarazione scritta, da parte dell'ufficio tecnico comunale, che i lavori eseguiti corrispondono al progetto ed attute le prescrizioni in merito impartite.

Art. 47
Diritto di uso

Il diritto di uso delle sepolture private di cui agli artt. 41 e 42 è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, quello concesso agli enti, alle convivenze e simili è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

La concessione dell'area o del manufatto di cui ai precedenti artt. 41 e 42 può essere intestata ad una o più persone. Nel caso di intestazione del diritto d'uso a più persone, il diritto è comunque considerato unico ed i contestatari resteranno tra loro solidali nell'esercizio del diritto e nell'assolvimento degli obblighi.

La tumulazione o l'inumazione nelle sepolture private di cui al presente Titolo VIII, potrà avvenire per:

- a) il concessionario o i concessionari;
- b) i parenti in linea ascendente o discendente, all'infinito;
- c) i parenti in linea collaterale, limitatamente ai fratelli, sorelle, zii e zie;
- d) il coniuge, i suoceri, le suocere, i generi e le nuore;
- e) persone che risultino essere state conviventi del concessionario o dei concessionari.

Il diritto di uso di cui ai precedenti commi primo e secondo, concesso a persone fisiche, si trasmette soltanto per successione legittima o testamentaria.

I contestatari di un diritto d'uso sono tenuti a denunciare l'avvenuto trapasso del diritto nel termine di sei mesi ed a designare un loro unico rappresentante che eleggerà domicilio legale in Villaromagnano e che eserciterà, nei confronti del comune, i diritti ed i doveri derivanti dalla posizione di concessionario, tanto per sé stesso, quanto per gli intestatari.

Nella tomba o cappella di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa la tumulazione di salme di persone non comprese nell'elenco di cui al 3° comma del presente articolo, dietro il pagamento all'amministrazione comunale del diritto di concessione vigente al momento della richiesta.

Art. 48
Cessione tra privati

La tomba o cappella di famiglia può essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale e previa autorizzazione della Giunta Comunale, la quale deve accettare che la cessione non leda gli interessi del comune e che non risultino scopi di lucro.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al comune una somma pari all'importo della concessione per il terreno secondo le tariffe vigenti al momento.

Nel caso di abbandono della concessione a tombe o cappelle di famiglia in regime di perpetuità, il comune rientra in pieno possesso dell'area e dei manufatti inesistenti, sia sopra che sotto il suolo.

Art. 49
Limitazioni

Quando nelle tombe o cappelle di famiglia tutte le celle risultano occupate, non si potranno fare altre tumulazioni se non dietro il permesso del Sindaco, il quale disporrà che le ossa tolte siano collocate nell'ossario comune, salvo che la famiglia abbia provveduto per una cella a tale scopo.

Nelle sepolture di famiglia può essere costruito uno speciale ossario per uso esclusivo delle salme esistenti nella sepoltura privata, salvo l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.

La facoltà del comune di accordare l'esecuzione di sepolture private, tombe di famiglia, cappellette, monumenti, non attribuisce al concessionario il diritto di proprietà, ma esclusivamente quello di sepoltura.

Art. 50
Monumenti e lapidi

È permessa la costruzione di monumenti sul sedime concesso ai privati, la posa di lapidi entro le edicole, o entro i muri di cinta, purchè siano approvati dall'autorità comunale il lavoro, la dicitura per l'epigrafe, la forma e l'ornato e siano pagati i relativi diritti.

Art. 51
Atto di concessione

La concessione delle sepolture private di cui al presente Tit. VIII, (Art. da 44 a 50), dovrà risultare da regolare atto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 52
Altri tipi di sepolture private

Oltre alle sepolture private di cui ai precedenti articoli sono concesse:

- a) aree senza costruzione di opere murarie a cielo scoperto, trentennali;
- b) aree a concessione trentennale con costruzione muraria;
- c) aree per sepoltura entro terra con colombari novantanovenali di famiglia, confraternite ed associazioni religiose, il cui diritto di uso e di seppellimento è esclusivo dei componenti di tali famiglie, confraternite ed associazioni.

Le aree di cui alle lettere a) e b) sono individuali, non credibili e rinnovabili con la procedura di cui al terzo comma dell'art. 41 del presente Regolamento.

TITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 53
Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

È compito dell'incaricato dal Responsabile dei Servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Art. 54
Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie

È compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzate le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 55 **Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte dell'unità sanitaria locale se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente Sanitario del servizio competente dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente Sanitario del Servizio competente dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 56 **Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.



Art. 57
Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordini dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del Servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessione temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco.

In tal caso si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 58
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie se eseguite d'ufficio sono gratuite.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 59
Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

I resti di indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.P.R. 285/90, della Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAN – ECO del 25.6.1992, pubblicata sul B.U.R. n. 27 dell'1.7.1992 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.



Art. 60
Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 61
Tutela sanitaria del personale

Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione anti-epatite B facoltativa).

Gli indumenti e i mezzi di protezione utilizzati dai necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazioni o di estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfestazione, secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.R.U.S.L. competente per territorio.

TITOLO X

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 62
Personale

Il personale addetto ai cimiteri è alle dipendenze dirette del settore Lavori Pubblici del comune. Nel caso di appalto del servizio il settore Lavori Pubblici è responsabile dell'esatta osservanza del contratto di appalto e coordina l'esecuzione dei servizi cimiteriali mediante il Responsabile di polizia mortuaria.

Art. 63
Il responsabile di polizia mortuaria

Il responsabile del servizio Lavori Pubblici del comune nomina, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento in materia di polizia mortuaria e di servizi cimiteriali scegliendo tra i dipendenti in possesso di idonea qualifica e professionalità.



TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, 285 e del T.U. della legge sanitaria 27.7.1934 n. 1265.

L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni o sinistri che possono derivare a persone o cose in dipendenza di fatti od atti posto in essere dai privati senza l'intervento od il preventivo assenso del Responsabile di polizia mortuaria.

Art. 65

Contravvenzioni

Le contravvenzioni saranno applicate ai sensi dell'art. 344 del T.U. della legge sanitaria 1265/34, salvo non costituiscano reato previsto e punito dal codice penale.